

LAVORI DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (5^a)

LUNEDÌ 6 MAGGIO 1957. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Piola.

In sede referente, il Presidente riferisce, in sostituzione del senatore Trabucchi assente, sul disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino » (1966), già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale il Senato ha deciso di adottare la procedura di urgenza.

La Commissione autorizza il relatore a riferire oralmente proponendo al Senato la approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Infine il senatore Spagnoli è nominato relatore sui disegni di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna » (1715-B) e: « Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869 » (1934), d'iniziativa dei deputati Cavallaro ed altri.

AGRICOLTURA (8^a)

LUNEDÌ 6 MAGGIO 1957. — *Presidenza del Presidente MENGHI.*

In sede consultiva, la Commissione esamina il disegno di legge: « Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, come certamente il ripristino delle agevolazioni straordinarie per la distillazione del vino » (1966), già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale l'Assemblea ha approvato l'adozione della procedura urgentissima prevista dall'articolo 53 del Regolamento.

Riferisce ampiamente il Presidente illustrando in senso favorevole il decreto-legge del quale si propone la conversione.

Dopo interventi dei senatori Rogadeo, Carelli e Bosi, si dà incarico al Presidente di comunicare all'Assemblea il parere della Commissione favorevole all'approvazione del disegno di legge. Il Presidente raccomanderà inoltre al Governo di sveltire al massimo la procedura per il certificato di genuinità dei vini, di decentrare la procedura stessa, autorizzando al rilascio del certificato suddetto i laboratori provinciali di igiene e profilassi, e di svolgere le opportune indagini statistiche sulle località e le ditte di provenienza dei vini.

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE RECANTI PROVVEDIMENTI PER LA CITTÀ DI ROMA

VENERDÌ 26 APRILE 1957. — *Presidenza del Presidente ZOTTA.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori e per le finanze Piola.

In sede referente, la Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge: « Provvedimenti speciali per la città di Roma » (1296), d'iniziativa dei senatori Donini ed altri e: « Norme

sull'ordinamento amministrativo e finanziario della Capitale » (1760). Approvato senza discussione l'articolo 26 del progetto governativo, viene ampiamente discusso il successivo articolo 27, con interventi del Presidente relatore, dei senatori Angelilli, Minio, Tupini, Crollanza e del Sottosegretario di Stato Bisori.

In particolare il senatore Angelilli, dopo aver osservato che il sistema dell'asta pubblica è caduto praticamente in disuso in molti settori, sostiene l'opportunità di prevedere la licitazione privata come metodo normale, riservando il pubblico incanto per ogni contratto relativo alla alienazione di beni patrimoniali.

Il senatore Minio propone che l'autorizzazione alla licitazione privata sia conferita dal Consiglio comunale anzichè dal Ministro dell'interno.

Il Presidente suggerisce l'aggiunta di un comma — desunto dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1944, n. 426 — per il quale si possa procedere alla trattativa privata quando il valore complessivo del contratto non ecceda la metà della cifra massima autorizzata per la licitazione privata. A questa proposta del Presidente aderiscono il senatore Tupini e il Sottosegretario di Stato Bisori, il quale si dichiara invece contrario ad ogni altra modificazione dell'articolo.

Quest'ultimo è approvato infine dalla Commissione nel testo proposto dal Presidente. In tale testo i valori massimi dei contratti per cui è consentita la licitazione privata sono elevati a 50 milioni (o 10 milioni annui per una durata di cinque anni); per i canoni di locazione è egualmente previsto un massimo di 50 milio-

ni. Dopo il secondo comma si aggiunge la disposizione sopra menzionata relativa alla trattativa privata; e negli ultimi due commi, il potere di autorizzare rispettivamente la licitazione privata e la trattativa privata, al di là dei limiti previsti dai commi precedenti, è attribuita al Consiglio comunale anzichè al Ministro dell'interno.

In conseguenza di tali modificazioni, la Commissione decide la soppressione dell'articolo 28.

L'articolo 29 forma oggetto di una breve discussione, con interventi del Presidente e dei senatori Donini e Minio: quest'ultimo mette in rilievo la scarsa opportunità pratica di conservare la data del 15 ottobre come termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo; ma il Presidente gli fa osservare che il problema non si pone soltanto per il comune di Roma e che potrà essere riesaminato in sede di revisione della legge comunale e provinciale. Il testo definitivo dell'articolo sarà elaborato dal Presidente, tenendo conto che la Commissione, in una precedente seduta, ha deliberato di attribuire il controllo di merito sugli atti del Comune ad una speciale Commissione: a questa stessa Commissione sarà pertanto demandato l'esame di merito dei bilanci di previsione.

Senza discussione sono approvati gli articoli 30 e 31 del testo governativo.

L'articolo 32, è approvato in un nuovo testo, redatto in conformità a quanto si è detto sopra circa l'articolo 29.

Il seguito della discussione dei disegni di legge viene poi rinviato alla prossima seduta.